

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento degli Affari Extraregionali

Servizio 2

Relazioni con gli organi e le istituzioni dello Stato

U.O. "Coordinamento attività connesse alle
Commissioni della Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome"

Prot. n° 6269 del 28/06/2017

All'Assessore Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità

Dott.ssa Vania Contraffatto

assessore.energia@regione.sicilia.it

All'Assessore Regionale del Territorio ed
Ambiente

Dott. Maurizio Croce

assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Ambiente

Dott.ssa Rosaria Barresi

dra@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Energia

Ing. Domenico Armenio

dipartimentoenergia@regione.sicilia.it

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

Dott. Maurizio Pirillo

Oggetto: Report del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Ambiente ed Energia, del 26 giugno 2017, ore 10.00, in videoconferenza dalla sede della Regione Sardegna, con il seguente odg: schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari, in vista della riunione del gruppo misto del 27/06/2017.

Presenti alla riunione:

- i rappresentanti delle seguenti Regioni e Province autonome: Sardegna (Coordinamento Energia della Commissione Ambiente e Energia) e, in videoconferenza, Lombardia, Abruzzo e Calabria

Coordina il dott. Piras, della Regione Sardegna, in qualità di Coordinatore interregionale, il quale precisa che la riunione si è resa necessaria a seguito della convocazione, per il giorno 27 giugno p.v., della riunione del gruppo misto per la trattazione del medesimo oggetto, ed illustra, per linee generali, lo schema di decreto, la cui documentazione è stata già trasmessa via email alle regioni.

Si passa all'analisi dell'articolato del provvedimento.

Sull'articolo 1, la Regione Lombardia osserva come il testo introduca nuove definizioni, alcune non previste dalla direttiva da recepire, ampliando in maniera rilevante il campo di applicazione della disciplina del decreto. Questo non è espressamente richiesto dalla direttiva ed anzi contraddice il principio di gradualità contenuto nei "considerando" della direttiva medesima. Comunica che è stato trasmesso un documento, nel quale trovano formulazione anche altre osservazioni e proposte di modifica al testo in analisi. A titolo d'esempio cita l'applicazione della nuova disciplina anche alle cosiddette sorgenti orfane ed i rifiuti radioattivi.

E' importante valutare tali impatti in relazione alla necessità di garantire da parte dell'ISIN l'effettivo esercizio dell'attività di controllo su tali ambiti; ad un allargamento del campo di applicazione deve corrispondere un'effettiva capacità operativa dell'ISIN di adempiere alle nuove funzioni assegnate.

Tale osservazione trova riscontro anche nel comma 2 dell'articolo 1 lettera a) laddove si richiamano

espressamente anche il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e la legge 28 aprile 2015, n. 58.

Sull'articolo 2, la Regione Lombardia osserva come sia necessario prevedere per le pubbliche amministrazioni un regime diverso rispetto agli esercenti privati in relazione alla richiesta di intervento dell'ISIN. La disciplina codificata alla lettera h), che modifica il comma 16 dell'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 45, prevede infatti che gli oneri economici *“per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio, di ispezione e di controllo nonché per effettuare rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'attività istruttoria e per le ispezioni e i controlli sono a carico del soggetto richiedente o dell'esercente o del titolare dell'impianto o dell'attività sottoposta a ispezione e controllo”*.

La Regione Lombardia sottolinea come, proprio in virtù dell'ampliamento proposto del campo di applicazione della disciplina, tale previsione investa direttamente le PPAA nel ruolo di esercente (es. prefetture). Attesa la scarsità delle risorse pubbliche, si rende necessario prevedere una modifica di tale disciplina prevedendo che solo nel caso della pubblica amministrazione i citati oneri non siano a carico dell'esercente/titolare/richiedente.

Riguardo l'articolo 2, propone una modifica che preveda il coinvolgimento del Sistema Nazionale Protezione Ambientale, e delle relative strutture territoriali coinvolte, nell'attività di misurazione della radioattività ambientale atteso lo sforzo di risorse messo in campo da alcune regioni, quali la Lombardia, in tema.

In generale, la Regione Lombardia rileva la necessità di introdurre la definizione di *materiale a elevata radioattività*, non esistente nell'ordinamento nazionale, in relazione al quale è stata introdotta una specifica disciplina in tema di reati ambientali nella legge 68/2015.

Nel merito, il dott. Piras rileva che potrebbero emergere problemi legati al mandato contenuto nella legge di delega da cui scaturisce il testo del decreto di recepimento. In generale ritiene opportuno comunque sollevare la questione in sede di gruppo misto.

Le altre regioni concordano con le osservazioni della Regione Lombardia che si impegna a formulare emendamenti puntuali concordemente alle osservazioni formulate.

F.to la Referente:

Funzionario

Dott.ssa Daniela Di Maio

Visto

Il Dirigente dell'U.O.

Dott.ssa Margherita Cappelletti